

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO****E DIDATTICO-PRATICHE INTEGRATIVE**

ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e succ. mod.

**TRA**

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAMPOBASSO (in seguito TRIBUNALE) in persona del Presidente dott. Giuseppe Mastropasqua (nato a Minervino Murge -BT- il 16 giugno 1963);

**E**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE (in seguito UNIVERSITÀ), con sede in Campobasso alla Via De Santis s.n.c. - C.F. 92008370709, rappresentata dal Prof. Giovanni Maddalena autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù di delega del Rettore *pro tempore* prof. Gianmaria PALMIERI (nato a Napoli in data 8 gennaio 1965) con Decreto Rettorale n. 578 del 12 giugno 2014;

**E**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso (in seguito CONSIGLIO DELL'ORDINE) rappresentato dal Presidente *pro tempore* avv. Demetrio RIVELLINO (nato a Campobasso il 21 marzo 1960);

**PREMESSO**

- che nell'art. 37, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e succ. mod., si prevede che *"in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato"*;

- che nell'art. 37, comma 5 secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e succ. mod., si stabilisce che lo svolgimento delle attività di formazione presso gli Uffici giudiziari *"previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato"*;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura con la *Risoluzione* approvata con delibera del 29 aprile 2014, dopo aver richiamato la precedente regolamentazione secondaria in materia (proprie delibere del 19/3/2001, del 19/7/2011 e del 23/2/2012), ha indicato ambiti e limiti per la stipula di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le professioni legali e con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, fornendo altresì direttive e criteri operativi sui tirocini formativi che si svolgono presso gli uffici giudiziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 legge n. 111/2011 e succ. mod.;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## **Art. 1**

### **(Accesso a tirocini formativi presso il Tribunale)**

**1.** All'inizio di ogni anno accademico, il Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione delle professioni legali con sede in Campobasso e il Consiglio dell'Ordine pubblicano sui rispettivi siti un avviso, con il quale in via non esclusiva rendono noto - conformemente alle indicazioni contenute nell'apposito bando previamente emesso dal Presidente del Tribunale- il numero massimo dei posti disponibili per lo svolgimento del tirocinio ed il termine di presentazione della relativa domanda di ammissione.

**2.** La domanda di ammissione al tirocinio va presentata dagli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali con sede in Campobasso al Direttore della medesima Scuola, mentre dai praticanti avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Campobasso al Presidente del Consiglio dell'Ordine, allegandovi la documentazione comprovante i titoli da valutarsi sotto il profilo della meritevolezza.

## **Art. 2**

### **(Requisiti di ammissione ai tirocini formativi)**

**1.** Al tirocinio possono essere ammessi su domanda -nei limiti del numero stabilito annualmente dal Presidente del Tribunale- i più meritevoli fra gli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Campobasso e fra i tirocinanti avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Campobasso.

## **Art. 3**

### **(Commissione giudicatrice per l'ammissione al tirocinio)**

**1.** La Commissione giudicatrice -composta dal Presidente del Tribunale o suo delegato, dal Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali con sede in Campobasso o suo delegato, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o suo delegato- verifica il possesso dei requisiti di ammissione al tirocinio e, previo eventuale colloquio con i richiedenti, decide sull'ammissione degli aspiranti; qualora le domande di ammissione siano superiori ai posti disponibili, ne opera la valutazione comparativa sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a. media dei voti riportati agli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- b. voto di laurea;

**2.** A parità dei requisiti, previsti dal comma precedente, la Commissione attribuisce preferenza nell'ordine:


- all'avvenuta partecipazione -risultante da apposita certificazione- a corsi di perfezionamento conclusisi in materie giuridiche successivi alla laurea;
- alla pubblicazione di note a provvedimenti giurisdizionali, di monografie e/o articoli di dottrina;
- al titolo della tesi di laurea ed alla sua attinenza alle caratteristiche del tirocinio.

**3.** La Commissione verifica in ogni caso se gli aspiranti abbiano procedimenti pendenti e/o precedenti per delitti non colposi, la cui esistenza è causa di esclusione dal tirocinio.

**4.** La Commissione redige la graduatoria finale dei richiedenti ammessi al tirocinio.

## **Art. 4**

### **(Nomina dei magistrati affidatari)**



Handwritten signatures and the number 2.

1. I tirocinanti sono assegnati ai magistrati di sorveglianza individuati dal Presidente del Tribunale all'esito di apposito interpello; a ciascun magistrato affidatario possono essere assegnati non più di due tirocinanti.

#### Art. 5

##### (Nomina del magistrato coordinatore)

1. Tra i magistrati di sorveglianza è individuato un Coordinatore, previo interpello.

2. Il Coordinatore svolge attività di supporto al Presidente del Tribunale sia per le singole assegnazioni che per delineare il modulo organizzativo e valutarne i risultati; svolge autonomamente tutte le attività richieste, relazionandosi direttamente con i magistrati affidatari e con il Presidente del Tribunale.

3. Lo svolgimento dell'attività di Coordinatore non comporta alcun esonero -totale o parziale- dall'attività giurisdizionale.

#### Art. 6

##### (Contenuti dell'attività formativa presso il Tribunale)

1. Il tirocinante, collaborando con il magistrato affidatario, può svolgere le seguenti attività:

- a) conoscenza del funzionamento delle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza;
- b) esame e studio dei fascicoli, relativi a procedimenti del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza, da individuarsi d'accordo con il magistrato affidatario e con il Presidente;
- c) partecipazione -unitamente al magistrato affidatario- a visite, incontri o ispezioni presso Istituti penitenziari e assistenza all'ascolto delle persone ivi detenute;
- d) partecipazione alle udienze monocratiche del magistrato affidatario, nonché alle relative camere di consiglio;
- e) partecipazione alle udienze del Tribunale di Sorveglianza ed alle relative camere di consiglio, tranne quelle che il Presidente del Collegio ritiene di riservare soltanto ai componenti del collegio giudicante;
- f) ricerca e studio di dottrina e giurisprudenza finalizzati alla risoluzione di casi giudiziari, nonché esame e discussione -con il magistrato affidatario- circa possibili risoluzioni di casi concreti;
- g) esame di modelli di provvedimenti giudiziari e di precedenti specifici del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza, collazione di provvedimenti già redatti, predisposizione di bozze di provvedimenti nei casi concordati con il magistrato affidatario;
- h) riordino e sistemazione dei fascicoli relativi a procedimenti definiti.


2. Dette attività possono essere svolte da un tirocinante unitamente ad altro tirocinante, qualora presso il magistrato affidatario due stagisti svolgano contemporaneamente il tirocinio; in tale evenienza il magistrato affidatario deve coordinarne le attività e può assegnare loro compiti differenziati.


3. Lo svolgimento di tutte o parte delle suddette attività può essere liberamente assegnato dal magistrato affidatario in considerazione anche delle capacità manifestate dal tirocinante e delle diverse fasi, in cui il tirocinio stesso si articola e si sviluppa.

#### Art. 7

##### (Obblighi del tirocinante)

1. Chi è ammesso al tirocinio è tenuto a svolgerlo con impegno professionale e ad osservare i seguenti obblighi:





- a) seguire le indicazioni del magistrato coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento ai medesimi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e/o formativo;
- b) rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo in relazione a notizie, informazioni e dati, di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- c) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- d) rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario.

2. Il tirocinante non può studiare fascicoli e/o seguire udienze relativi a procedimenti curati dallo studio in cui svolge o ha svolto pratica forense, nonché a procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interesse per conto proprio o di terzi.

#### Art. 8

##### (Valutazione del periodo di formazione professionale)

1. Il tirocinante, alla fine del periodo di formazione, redige una relazione sull'attività svolta, sui casi pratici alla cui trattazione abbia assistito, sulla soluzione data alle questioni affrontate, evidenziandone in particolare quelle più complesse; a detta relazione è allegata copia delle bozze degli atti redatti, ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

2. Alla relazione del tirocinante fa seguito la relazione del magistrato affidatario, la quale è trasmessa al Presidente del Tribunale, al Direttore della Scuola di Specializzazione, al Presidente del Consiglio dell'Ordine; copia conforme della relazione del magistrato affidatario viene consegnata al tirocinante.

#### Art. 9

##### (Modalità e durata dell'attività formativa)

1. Il tirocinio comporta lo svolgimento di attività formative presso gli uffici giudiziari, per la durata di un anno, secondo le modalità individuate dal magistrato affidatario.


2. Il tirocinio, qualora venga svolto con esito positivo per l'intera durata prevista, sostituisce un anno di frequenza della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Campobasso o un anno di pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

3. Il tirocinio è in ogni caso compatibile con la frequenza della attività didattica della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Campobasso ovvero di uno studio legale o notarile, secondo tempi e modalità compatibili con le esigenze del Tribunale. In particolare i laureati iscritti a detta Scuola di Specializzazione, ammessi al tirocinio, sono esonerati per tutta la durata del tirocinio dagli obblighi di frequenza dei corsi impartiti dalla Scuola medesima; tuttavia possono optare per la frequenza dei corsi medesimi o di parte di essi come sopra specificato, ma in nessun caso (nemmeno se abbiano optato per il tirocinio a tempo pieno) sono esonerati dalla partecipazione alle prove intermedie e alla prova finale della Scuola di Specializzazione.


4. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Pubblica Amministrazione.

6. Il Presidente del Tribunale, o un suo delegato, si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività del Tribunale, anche in base al documento programmatico sulla sicurezza elaborato.

#### Art. 10



4



**(Interruzione dell'attività formativa)**

1. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale anche su proposta del magistrato formatore o del magistrato coordinatore per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

**Art. 11**

**(Copertura assicurativa)**

1. L'Università e il Consiglio dell'Ordine provvedono a proprie spese alla copertura assicurativa dei propri iscritti, ammessi al tirocinio, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli istituti assicurativi per la responsabilità civile.

**Art. 12**

**(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione ha durata di tre anni -a far data dalla positiva presa d'atto del Consiglio Superiore della Magistratura- e si intende rinnovata per la stessa durata, qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Tutti gli atti relativi all'esecuzione della convenzione sono assunti rispettivamente dal Presidente del Tribunale, dal Rettore dell'Università e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

**Art. 13**

**(Responsabile della convenzione)**

1. L'Università indica quale referente la prof.ssa Andreina Scognamiglio, Direttore della Scuola di Specializzazione.

**Art. 14**

**(Esecutività della Convenzione)**

1. L'esecutività della Convenzione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso ed alla positiva presa d'atto del Consiglio Superiore della Magistratura.

Fatto, letto e sottoscritto in triplice originale per accettazione delle parti.

Campobasso, li 02 marzo 2017

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza  
dott. Giuseppe MASTROPASQUA

IL PRESIDENTE DEL  
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
DI CAMPOBASSO  
Giuseppe MASTROPASQUA

Il Delegato del Rettore dell'Università degli Studi del Molise  
prof. Giovanni MADDALENA

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso  
Avv. Demetrio RIVELLINO

